



COMUNE DI SAN VENDEMIANO
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Pubblica di 1ª convocazione-seduta Ordinaria

Oggetto: Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City" (art. 31 D.lgs. n. 199/2021), Approvazione Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento dell'Associazione. Variazione di bilancio.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quindici** del mese di **aprile** dalle ore **19.00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

1. Dussin Guido
2. Brescacin Sonia
3. Zanette Natalino
4. Valdemarca Andrea
5. Zago Mirco
6. Zanchetta Renzo
7. Florian Loris
8. Camarotto Raffaella
9. Dal Cin Giada
10. Solda' Riccarda
11. Basei Davide
12. Saccon Luca
13. Cettolin Olindo
14. Giacomini Chiara
15. Bazzo Monica
16. Dal Pos Cristiano
17. Papa Danilo

PRESENTI	ASSENTI	
	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X	X	
X		
16		1

Partecipa alla seduta la dott.ssa Cipullo Carmela Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Valdemarca Andrea nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Solda' Riccarda, Basei Davide, Giacomini Chiara invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Cettolin Romina.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si attesta che in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi.

San Vendemiano, (data indicata nel certificato di firma)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City" (art. 31 D.lgs. n. 199/2021), Approvazione Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento dell'Associazione. Variazione di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- le questioni connesse all'approvvigionamento ed alla gestione delle risorse energetiche hanno assunto una rilevanza fondamentale ad ogni livello istituzionale, compreso quello locale, essendo fondamentali per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali secondo criteri di sostenibilità climatico-ambientale e di riduzione dell'impatto umano sull'ambiente;
- la transizione verso un modello sociale, climatico-ambientale, economico e produttivo maggiormente sostenibile è un obiettivo propugnato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la risoluzione dell'Assemblea Generale adottata il 25 settembre 2015: "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile". In particolare, l'Obiettivo 7, riassunto in "Energia pulita e accessibile", invita tutti i Paesi, in tutte le loro articolazioni, a adottare le iniziative necessarie a garantire a chiunque l'accesso all'energia, con sistemi efficienti, moderni e sostenibili;
- con l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 Novembre 2016 si è riconosciuta la necessità di contenere l'aumento della temperatura media globale 'ben al di sotto' dei 2°C e di perseguire negli sforzi volti a contenere l'aumento entro il +1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali e che in questo un ruolo di prim'ordine è attribuito al settore energetico;
- analoghi obiettivi in materia di clima ed energia sono promossi dalla Commissione europea, come espressamente enunciato nelle Comunicazioni del 22 gennaio 2014 ("Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030"), dell'11 dicembre 2019 ("Il Green Deal europeo") e del 17 settembre 2020 ("Piano per l'obiettivo climatico 2030");
- nell'attuazione di questi principi, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, che ha impegnato gli Stati membri, in tutte le loro articolazioni, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %;
- la direttiva (UE) 2018/2001 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo minimo del raggiungimento entro il 2030 di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%;

- con il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica è stato inoltre stabilito, come obiettivo vincolante per tutti gli Stati membri, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
- per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, la direttiva (UE) 2018/2001 ha impegnato gli Stati membri a promuovere le forme di autoconsumo di energia elettrica, sia a livello individuale, che a livello locale. A questo scopo, ha obbligato gli Stati membri a introdurre nei propri ordinamenti una regolamentazione per le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche. Il considerando (67) della direttiva afferma che *“la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari”*.
- che l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce quest'ultima come un "soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”;
- l'art. 31 del decreto legislativo n. 199/2021 disciplina la costituzione e il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quale forma di organizzazione dei clienti finali del servizio elettrico, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, le CER, utilizzando impianti dei quali abbiano la disponibilità, possono promuovere la condivisione di energia elettrica prodotta a livello locale da fonti di energia rinnovabile e destinare alla vendita le eccedenze di energia non autoconsumata, promuovere interventi integrati di domotica ed interventi di efficienza energetica, produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, offrire servizi di

ricarica dei veicoli elettrici dei propri membri o assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 (cd. Decreto CACER) entrato in vigore il 24 gennaio 2024, è stata disciplinata la tariffa incentivante riconosciuta alle CER in relazione ai consumi di energia elettrica condivisi tra gli appartenenti ad una CER titolari di Punti di Consegna (POD) serviti dalla medesima cabina primaria;
- Il [Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#) ha approvato, tramite decreto direttoriale del 23.02,2024 nr. 22, il documento del GSE contenente le **regole operative inerenti al decreto CER** per l'accesso agli incentivi destinati allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili;
- Le Regole Operative sono state redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Evidenziato che La predetta Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile. L'obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020). A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate anche, dapprima, dall'art. 42-bis del DL 30/12/2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente, dall'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, 7 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva 2018/2001. Tali disposizioni sono state ribadite anche nelle definizioni contenute nell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, per cui la comunità energetica "è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le

amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...)"

Ricordato che il c.d. Decreto CACER disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, fino al raggiungimento di un contingente di potenza pari a 5 GW e comunque fino al 31 dicembre 2027;

Considerato che:

- il Comune ha la facoltà e la responsabilità di promuovere iniziative volte a migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica sul proprio territorio;
- la costituzione di una CER rappresenta un'opportunità significativa per il territorio comunale di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'indipendenza energetica e la transizione ecologica;
- in particolare, la costituzione di una CER operante nel territorio comunale è conforme all'interesse pubblico della Comunità locale sotto molteplici aspetti:
 - aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di cittadini ed imprese del territorio, con miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e delle attività economiche e riduzione delle emissioni di gas serra;
 - costituzione di una configurazione di autoconsumo collettivo per l'ottimizzazione del consumo di energia elettrica nell'ambito della medesima cabina primaria, con minor aggravio sulla rete di distribuzione ad alta tensione e miglioramento dell'autosufficienza energetica dell'ambito locale;
 - ottimizzazione dei consumi energetici e promozione di buone prassi che favoriscano l'uso consapevole dell'energia elettrica e contribuisca alla transizione verso modelli di sviluppo sostenibili;
 - potenziamento della rete di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale;
 - possibilità di agire come rivenditore di energia elettrica al dettaglio, concorrendo alla riduzione dei costi di approvvigionamento per imprese, cittadini e altri enti;

- possibilità di promuovere la realizzazione di interventi di efficienza energetica degli edifici, anche mediante l'installazione di sistemi di domotica;
- possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia elettrica, per finalità di autoconsumo collettivo e vendita delle eccedenze;
- conseguimento delle tariffe incentivanti per la condivisione dell'energia elettrica di altri proventi derivanti dallo svolgimento di attività accessorie, con possibilità di destinare parte dei ricavi ad iniziative di interesse collettivo e a supporto di cittadini in condizione di povertà energetica;

Evidenziato che a tal fine l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, coinvolgendo le Amministrazioni dei Comuni limitrofi, le aziende del territorio, le associazioni e le realtà non profit attive sul territorio e i soggetti interessati, creando uno strumento di partecipazione comunitaria estesa;

Atteso che con provvedimento di Giunta Comunale nr. 179 del 20/12/2023, esecutiva, è stato deliberato l'atto di indirizzo al competente Servizio Tecnico Edilizia-Urbanistica di avvio del procedimento di costituzione di una Comunità Energetica Comunale e che, in esecuzione di tale atto, in considerazione della complessità della materia, che postula competenze specialistiche non rinvenibili all'interno della struttura comunale, con determinazione nr. 568 del 29/12/2023, il Responsabile di competenza ha conferire alla Ditta DBA PRO S.p.A. apposito incarico di studio di fattibilità e di supporto alle fasi di costituzione e di avvio di una CER di iniziativa pubblica, comprensivo, altresì, del supporto specifico per la costituzione del soggetto giuridico CER, curato insieme con lo studio legale BM&A dell'Avvocato Bruno Barel, autorevole esperto in materia;

Preso atto che il Comune di San Vendemiano ha partecipato al bando di finanziamento indetto dalla Regione Veneto con DGRV n. 1568 del 12/12/2023 "Bando per lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile" per l'erogazione di fondi (max 30.000,00 euro) a ristoro delle spese sostenute per la costituzione delle CER, la cui istruttoria è in ancora in corso e che si auspica possa avere esiti favorevoli;

Considerato a tal fine che:

- l'art. 31 del decreto legislativo n. 199/2021 prevede che le CER operino come un soggetto di diritto autonomo, nel quale l'esercizio dei poteri di controllo può fare capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali ubicate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di condivisione dell'energia;

- la citata disposizione non regola in modo tassativo la forma giuridica che deve assumere la CER, ma consente ai promotori di individuare la veste giuridica più adeguata in relazione alle finalità ed agli scopi della Comunità energetica;
- l'adozione di un modello associativo per la gestione della CER favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese locali nel processo di transizione energetica, in linea con i principi di solidarietà e cooperazione territoriale;
- in particolare, il modello associativo consente di dare piena attuazione al principio di pari opportunità di accesso alla CER e assicura il rispetto del principio delle "porte aperte", in base al quale deve essere garantito ad ogni partecipante alla Comunità di potervi recedere senza oneri ingiustificati;
- per ragioni di semplificazione negli adempimenti, la costituzione dell'Associazione avverrà mediante la sottoscrizione dell'Atto costitutivo da parte delle Amministrazioni promotrici e di un rappresentante per le altre categorie di soggetti (imprese, consumatori privati, altri enti) selezionati preferenzialmente tra i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla CER a seguito della pubblicazione dell'invito Prot. n. 728/2024 del 12/01/2024 o, in subordine, a seguito di nuova procedura di manifestazione di interesse. Una volta costituita l'Associazione, l'adesione sarà aperta a tutti i soggetti che ne abbiano i requisiti, secondo le procedure previste dallo Statuto;

Considerato altresì che:

- la forma giuridica è condizionata anche dagli obiettivi che la CER può perseguire: benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera, con eccezione, in quanto vietata, del mero perseguimento di profitti finanziari;
- la scelta del modello giuridico che i soggetti partecipanti possono adottare per la costituzione della CER è una scelta che va effettuata caso per caso in base a valutazioni preliminari che consentano di identificare il modello più adatto alla specifica configurazione;
- a tal fine è stata condotta una attenta analisi della situazione di fatto e delle prospettive che gli interessati a costituire la CER si prefiggono, dal momento che ci potranno essere sia tipologie di partecipanti più interessati ai benefici economici che possono derivare dalla CER sia tipologie di partecipanti piuttosto interessati ai benefici sociali o ambientali, fermo restando che, ogni caso, la scelta degli obiettivi da perseguire dovrà tener conto della necessaria esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria della Comunità;

Rilevato, a seguito di una disamina avente ad oggetto i profili organizzativi ed altresì quelli economici e patrimoniali, come da documentazione agli atti, che il modello giuridico più confacente alle esigenze ed alle aspettative del Comune e alla normativa generale in tema di enti comunali strumentali e, prima ancora, quello maggiormente

rispondente alle prescrizioni normative della materia *de quo*, è apparso essere quello dell'Associazione riconosciuta, quale disciplinata dal Libro I del Codice civile, più nello precisamente, negli articoli dal 14 al 35;

Argomentato, in sintesi, che:

- Le associazioni riconosciute hanno come scopo il perseguimento di finalità non economiche, distinguendosi per questo dalle società, che invece si caratterizzano per il fine lucrativo, cioè per lo scopo di dividere tra i partecipanti gli utili conseguiti attraverso l'esercizio in comune dell'attività d'impresa, scopo che invece è precluso per le associazioni, sebbene le stesse, al pari delle società, possono svolgere attività economica di produzione o scambio di beni o di servizi;
- all'accordo associativo è, possibile aderire all'atto della costituzione dell'associazione ovvero in un momento successivo. L'accordo associativo è, quindi, aperto all'adesione di terzi (art. 1332 c.c.); si parla della c.d. struttura aperta dell'associazione;
- nelle associazioni riconosciute l'associato, una volta entrato nella compagine associativa, ha diritto di rimanervi: non può essere escluso se non per gravi motivi;

Considerato, tuttavia, che:

- per il riconoscimento della personalità giuridica la deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30.12.2010 ha fissato un requisito di patrimonializzazione minima pari a Euro 15.000;
- che tale patrimonio minimo potrà essere verosimilmente accumulato in tempi brevi mediante l'accantonamento di una quota dei proventi generati, ad esempio, dagli incentivi alla condivisione dell'energia elettrica e dalle altre attività svolte dalla CER, senza esborso diretto da parte dell'Amministrazione comunale;
- si ritiene maggiormente rispondente ai principi di oculata gestione delle finanze pubbliche prevedere che l'Associazione si costituisca inizialmente in forma di associazione non riconosciuta, con patrimonio ridotto, e richieda successivamente il riconoscimento della personalità giuridica al raggiungimento del patrimonio minimo prevedendosi a tal fine, in sede statutaria, apposite modalità ed obblighi di accantonamento;

Rilevata la opportunità di autorizzare, in sede di costituzione del nuovo soggetto giuridico, il versamento della somma di euro 100,00 (cento euro) per la quota di ammissione;

Ritenuto di evidenziare che a carico dell'Associazione, una volta costituita, vengono espressamente poste le spese che il Comune ha sopportato per la relativa costituzione, con espresso obbligo di refusione al netto di quanto eventualmente ottenuto dal Comune stesso con la partecipazione ad appositi bandi o linee di finanziamento sovracomunali;

Dato atto che si rende necessario aggiornare la programmazione contenuta nella sezione Operativa del vigente DUP 2024-2026 – nota di aggiornamento – , nonché

stanziare le somme necessarie alla costituzione dell'organismo, quantificate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per conferimento patrimonio e € 3.000,00 per spese notarili di costituzione dell'Associazione (prestazioni professionali e oneri accessori); la copertura finanziaria viene assicurata mediante avanzo di parte corrente prodotto dalla riduzione degli stanziamenti di spesa del personale, come risulta dal prospetto allegato D) che forma parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere, pertanto, alla relativa approvazione che sottende, contestualmente, alla decisione di costituire la Comunità Energie Rinnovabili del Comune di San Vendemiano, denominata "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City";

Visti gli schemi di Atto Costitutivo e di Statuto dell'Associazione "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City", che allegati rispettivamente sub A) e sub B) alla presente proposta, ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

Visto, altresì, lo schema di Regolamento sull'"Adesione alla configurazione di autoconsumo e sulla destinazione degli incentivi e dei proventi delle attività", nel quale sono contenute le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole tecniche operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Associazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica; che allegato sub C) alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto, contestualmente, che eventuali modifiche da apportarsi al regolamento, successivamente alla costituzione dell'Associazione medesima, verranno approvate dal relativo Consiglio Direttivo;

Considerato che i suddetti documento rappresentano efficacemente la forma e i contenuti che si intendono attribuire al costituendo Ente, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti normativi previsti in materia;

Attesa l'urgenza di poter consentire l'avvio delle attività preliminari in tempi utili rispetto a quelli fissati dai provvedimenti governativi illustrati in premessa;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di controllo ai sensi dell'art. 239 d.lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Urbanistica e del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;

Dato atto degli obblighi di astensione:

- di cui all'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti*

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";

- di cui all'art. 7 DPR n. 62/2013, agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 21/12/2013 e successivi aggiornamenti e all'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e verificato che, pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento/Responsabile del Servizio, né in capo ai Soggetti che partecipano/ sottoscrivono a vario titolo il presente atto;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli all'unanimità dei n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di promuovere, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in preambolo, la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City", in forma di Associazione di diritto privato ai sensi del libro I del Codice civile, con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire collettivamente energia rinnovabile per il beneficio dei soci e della collettività locale, coerentemente con la disciplina citata e in conformità alle regole di settore;
3. di approvare a tal fine il modello di Atto Costitutivo e di Statuto dell'Associazione allegati sub A) e sub B), parti integranti e sostanziali della presente;
4. di approvare lo schema di Regolamento sull'"Adesione alla configurazione di autoconsumo e sulla destinazione degli incentivi e dei proventi delle attività", nel quale sono contenute le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole tecniche operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Associazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica, allegato sub C) alla presente proposta, dando atto, contestualmente, che eventuali modifiche da apportarsi al medesimo, successivamente alla costituzione dell'Associazione, verranno approvate dal relativo Consiglio Direttivo;
5. di dare mandato al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, ciascuno per la propria competenza, di intervenire all'atto costitutivo dell'Associazione, da stipularsi in forma pubblica a rogito notarile, e di

sottoscriverlo in rappresentanza del Comune riconoscendo loro fin d'ora ogni e più ampio potere di apportare ai suddetti documenti ogni modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria e/o opportuna, anche per una maggiore flessibilità in sede di rogito notarile;

6. di autorizzare, in sede di costituzione del suddetto nuovo soggetto giuridico, da parte del Comune promotore, il versamento di euro 100,00 (cento euro), per la quota di ammissione, come meglio disciplinato nel preambolo;
7. di approvare la variazione della sezione operativa del vigente DUP 2024-2026 – nota di aggiornamento - e la variazione di bilancio come riportate nell'allegato D), unito al presente provvedimento per farne parte integrante;
8. di dare atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio;
9. di dare atto che per il riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni, la deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30.12.2010 ha fissato un requisito di patrimonializzazione minima pari a Euro 15.000 e che, pertanto, il successivo riconoscimento dell'Associazione dovrà avvenire non appena il suo patrimonio raggiungerà la predetta consistenza economica, come meglio descritto nel preambolo;
10. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia dei successivi adempimenti necessari per l'attuazione del presente atto;
11. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;
12. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni;
13. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
14. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.;

Indi, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli all'unanimità dei n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City" (art. 31 D.lgs. n. 199/2021), Approvazione Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento dell'Associazione. Variazione di bilancio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Grazia Palù

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Natalina Brugnera

ha espresso parere

Favorevole, Favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Natalina Brugnera

ha espresso parere

Favorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line, E' DIVENUTA ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

